



COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA

(Provincia di Vibo Valentia)

ORDINANZA n.87 del 20.11.2020

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza n.3/2020 del Presidente della Regione Calabria "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Precisato che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l'adozione di una ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva;

Sentiti i responsabili dell'ASP di Vibo Valentia relativamente all'adozione di apposita ordinanza per il Sig.ra OMISSIS in quanto lo stesso necessita di essere sottoposto alla misura della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena presso il proprio domicilio fino al giorno 30.11.2020 compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell' ASP di Vibo Valentia;

Preso atto che il Sig.ra OMISSIS è domiciliato in San Gregorio D'Ippona, Via Oliveto , 02 ;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visti:

- l'art. 3 DPCM 08.03.2020 e il DPCM 9.03.2020
- il punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria 1/2020;
- l'Ordinanza n.3/2020 del Presidente della Regione Calabria;
- l'Ordinanza n.12/2020 del Presidente della Regione Calabria;
- l'Ordinanza n.25/2020 del Presidente della Regione Calabria
- l'Ordinanza n.30/2020 del Presidente della Regione Calabria e ss.;
- l'Ordinanza n.87/2020 del Presidente della Regione Calabria e ss.;
- DPGR n 4 dell' 8 marzo 2020;

- l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

che il Sig.ra OMISSIS, è sottoposto, in via cautelativa, alla misura della permanenza fiduciaria/quarantena presso la propria residenza/domicilio, in quanto misura prevista dal protocollo redatto dall'ASP di Vibo Valentia, fino al giorno 30.11.2020 compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Vibo Valentia;

-
- di notificare la presente Ordinanza:
- al soggetto destinatario del provvedimento;
- all'ASP di Vibo Valentia, ciascuno per le proprie competenze;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura d Vibo Valentia;
 - All'ASP di Vibo Valentia;
 - Alla Regione Calabria
 - Al Comando Stazione Carabinieri di San Gregorio D'Ippona;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 30 novembre 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato, provvedendo altresì a segnalare il reato alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti procedure con il personale deputato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ing. Pasquale Farfaglia

Pasquale Farfaglia

